

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 24 settembre 2020, n. Z00061

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi: Incontro di calcio SERIE A, Lazio - Atalanta, Stadio Olimpico.

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi: Incontro di calcio SERIE A, Lazio – Atalanta, Stadio Olimpico.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale comunemente definito di lockdown;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” nonché le Linee guida di cui all'Allegato n. 9 del Decreto medesimo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 nonché le Linee guida di cui all'Allegato n. 1 e 2 del Decreto medesimo;

VISTO il Decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”.

CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

CONSIDERATO il citato decreto legge del 16 maggio 2020, n.33, laddove stabilisce all'art.1, comma 1, che «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.»;

CONSIDERATO ancora tale decreto legge, laddove stabilisce inoltre all'art.1, comma 14, che «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 15.»;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni, in data 16 maggio 2020, ha predisposto le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni ha proseguito nella predisposizione e nell'aggiornamento delle Linee guida per la riapertura di ulteriori tipologie di attività economiche e sociali, non da ultimo nelle sedute del 9 giugno 2020, dell'11 giugno 2020, del 25 giugno 2020 - con la proposta di indirizzi sugli sport di contatto e di squadra - nella seduta del 9 luglio 2020 e del 6 agosto 2020;

CONSIDERATO che tali Linee guida costituiscono le misure necessarie, allo stato delle attuali conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19, per consentire il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

PRESO ATTO che la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi è disciplinata dall'art. 1 comma 6 lett.e) DPCM 7 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione adottate dall'inizio della pandemia fino ad oggi, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA, in particolare, l'Ordinanza del Presidente Z00056 del 10 agosto 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” con la quale sono state predisposte alcune schede tematiche finalizzate a contrastare la diffusione del COVID-19 in tutti i contesti di vita sociale;

CONSIDERATO che il DPCM 7 settembre 2020 ha prorogato sino al 7 ottobre 2020 le misure già disposte con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, salvo quanto previsto all'art. 1 comma 4 del DPCM 7 settembre 2020;

PRESO ATTO che nella giornata del 19 settembre 2020 è stato convocato un vertice Governo-Regioni al termine del quale si è deciso di prevedere stadi aperti per tutte le partite di serie A, per un massimo di ingressi di mille persone sugli spalti, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e di prevenzione del contagio;

CONSIDERATO che l'andamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, permane in una condizione di costante controllo della diffusione della suddetta patologia virale,

CONSIDERATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio Z00059 del 23.09.2020 recante “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi”, con la quale si è consentito la partecipazione del pubblico, entro il limite di 1000 spettatori all'aperto, agli incontri di calcio professionistico di serie A in programma secondo il calendario della stagione sportiva 2020/2021 che vede interessate le squadre AS Roma e S.S. Lazio presso lo Stadio Olimpico, nelle seguenti giornate:

- Domenica 27 settembre 2020 Roma - Juventus
- Domenica 4 ottobre 2020 Lazio - Inter

CONSIDERATO che la Lega Serie A ha concesso il rinvio della prima giornata di campionato alla società calcistica Atalanta per impegni connessi in Champions league della stessa e che la medesima giornata si recupererà nella giornata del 30 settembre 2020 presso lo stadio Olimpico;

PRESO ATTO della giornata di recupero fissata al 30 settembre 2020 presso lo stadio Olimpico che vedrà quindi lo svolgimento dell'incontro Lazio - Atalanta;

RITENUTO, pertanto opportuno consentire la partecipazione del pubblico, entro il limite di 1000 spettatori all'aperto, all'incontro di calcio professionistico di serie A in programma che vede interessate le squadre S.S. Lazio e Atalanta presso lo Stadio Olimpico, nella seguente giornata:

- Mercoledì 30 settembre 2020 Lazio - Atalanta

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

- di consentire la partecipazione del pubblico, entro il limite di 1000 spettatori all'aperto, all'incontro di calcio professionistico di serie A in programma che vede interessate le squadre S.S. Lazio e Atalanta Bergamasca Calcio presso lo Stadio Olimpico, nella seguente giornata:

- Mercoledì 30 settembre 2020 Lazio - Atalanta

integrate dalle seguenti prescrizioni:

a) la presenza di pubblico è consentita solo presso i settori in grado di assicurare la permanenza delle persone presso la postazione seduta pre-assegnata per l'intera durata dell'evento. Non è consentito assistere alle competizioni in piedi e non è in alcun modo consentito lo scambio di posto al fine di assicurare il rispetto del distanziamento interpersonale;

b) gli organizzatori devono garantire:

1. il contingentamento ed il controllo degli ingressi;
2. un'apposita segnaletica sui posti non utilizzabili;
3. un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per persone di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione, facendo anche riferimento al senso di responsabilità degli spettatori stessi. Dovrà essere anche promossa l'informazione preventiva sulle misure adottate, attraverso i consueti canali informativi (sito internet, social network, stampa locale ecc.);
4. l'osservanza delle misure di prevenzione con personale appositamente incaricato e formato ed in numero adeguato rispetto al pubblico previsto per l'evento. Tale personale dovrà essere fornito di una quota aggiuntiva di mascherine da mettere eventualmente a disposizione del pubblico in caso di necessità. All'interno della struttura gli spettatori sono indirizzati verso il proprio posto a sedere e il personale addetto vigila sul rispetto della postazione assegnata e sull'utilizzo delle mascherine, così come sul regolare deflusso verso l'esterno dell'impianto, indirizzando le persone verso il varco più vicino rispetto alla propria postazione. Deve pertanto essere previsto uno scaglionamento a gruppi degli spettatori nella fase di deflusso al termine della manifestazione, tramite un programma diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza;
5. un numero di varchi ampiamente sufficienti affinché non si creino assembramenti, così come devono prevedere una fascia oraria di apertura dei medesimi consona a garantire un accesso controllato presso lo stadio;
6. un distanziamento minimo tra le sedute assegnate affinché tra uno spettatore e l'altro vi sia frontalmente e lateralmente, almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Per questi ultimi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di almeno 1 metro;
7. la presenza di prodotti per l'igiene delle mani per gli spettatori e per il personale in più punti dello stadio, in particolare nei punti di ingresso e uscita, nei bagni, nonché promuoverne l'utilizzo frequente con l'apposita cartellonistica o messaggi registrati;
8. la frequente pulizia e disinfezione degli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni, alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, maniglie, pulsanti degli ascensori, ecc...) e ai servizi igienici;
9. il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni

caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;

- c) Devono essere previsti percorsi separati per l'entrata e per l'uscita e più in generale devono essere organizzati i percorsi all'interno dello stadio, al fine di evitare incroci tra le persone o assembramenti;
- d) L'acquisto dei biglietti deve essere effettuato esclusivamente on-line o mediante prevendita, per evitare code e assembramenti. Pertanto, l'eventuale servizio di biglietteria in loco non è consentito nel giorno dell'evento. Il titolo di accesso, in ogni caso, deve essere nominale in relazione al singolo fruitore del posto assegnato (con obbligo per ogni acquirente di comunicazione dei dati anagrafici, recapiti telefonici ed eventuali e-mail di ogni singolo utilizzatore), con assegnazione preventiva del posto a sedere numerato. Anche gli accrediti emessi a favore di categorie specifiche (stampa, disabili, sponsor, etc.) sono gestiti nominalmente;
- e) L'elenco dei soggetti utilizzatori dei biglietti deve essere conservato per un periodo di almeno 30 giorni rendendolo disponibile su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact tracing, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Deve essere promosso l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi;
- f) Deve essere rilevata la temperatura corporea sia per il personale, sia per il pubblico, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. Il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS; il personale inoltre deve essere consapevole e accettare di non poter permanere nel luogo di lavoro laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano condizioni di pericolo (a titolo esemplificativo sintomi di influenza, insorgenza di febbre o altri sintomi riconducibili al virus);
- g) Non è consentita l'attività dei bar, dei punti di ristoro e dei distributori automatici di alimenti e bevande. L'eventuale distribuzione di bevande e snack può avvenire mediante addetti che circolano nei settori che ospitano gli spettatori, senza che il pubblico debba lasciare il posto assegnato. Non è consentito l'uso del guardaroba;
- h) Per gli spettatori è obbligatorio l'uso della mascherina. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
- i) Il personale deve sempre utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree;
- j) È vietato introdurre all'interno dell'impianto striscioni, bandiere o altro materiale;
- k) Non è consentito il contatto fra giocatori e spettatori;

- l) L'attività svolta per le singole competizioni sportive e le conseguenti misure adottate deve essere oggetto di una relazione illustrativa analitica che gli organizzatori dell'evento mettono a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità preposte.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro per lo Sviluppo economico, e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti